

ACCERTAMENTO SINTETICO Dal bonifico del fidanzato agli atti simulati per provare l'inesistenza del reddito

di Gianfranco Antico

Nel corso di questo scorcio d'anno la Corte di Cassazione è stata più volte chiamata a pronunciarsi, su casi specifici, di accertamento sintetici, offrendo sempre particolari spunti di interesse, che vogliamo qui evidenziare, attraverso casi pratici.

Cass. sent. n. 4793 del 24 febbraio 2017

Atti simulati o falsi

"La Commissione di secondo grado, in conformità al primo giudice, ha ritenuto che gli elementi presi a base dell'accertamento sintetico non si fondano su circostanze di fatto certe con riferimento al maggior reddito accertato, atteso che i titoli di credito-peraltro non intestati al B. e mai girati a suo favore-erano falsi e, pertanto, privi di valore, come dimostrato dalla documentazione allegata dal ricorrente alla memoria depositata in appello, da cui emergeva che i certificati di deposito erano stati emessi in data 30/01/2006, quando l'Istituto emittente era stato già cancellato il 23/2/2005 dalla lista delle banche off shore. Nello stesso è stato evidenziato che il conferimento di capitale sociale in data 14.4.2006 della somma di euro 10.000.000,00 alla società D. s.r.l., attribuito dall'Agenzia al B., era nullo per violazione degli artt. 2464 e 2465 cod. civ., giacché basato su perizia di stima asseverata in data 21/4/2006, sette giorni dopo la stipula del verbale di assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, svoltasi il 14/04/2006. Mancava, inoltre, ogni riscontro circa l'effettivo pagamento delle quote della D. da parte del B. e dell'effettiva riscossione del prezzo delle medesime all'atto della cessione, avvenuta il 24/1/2007". Inoltre, anche in sede penale, il GIP aveva disposto l'archiviazione del procedimento, "così confermando la insussistenza del

		valore economico dei titoli in questione e la loro falsità nonché l'inesistenza di reali movimentazioni finanziarie allo stesso riconducibili"
Principio	→	Gli atti simulati o falsi non giocano ai fini del sintetico, non essendovi un vero incremento patrimoniale¹

In ogni caso, occorre escludere, come affermato dalla Cassazione nella sentenza n.4797 del 24 febbraio 2017, che i redditi/somme/disponibilità siano stati utilizzati "per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati".

¹ Cfr. TOZZI, *Stop al redditometro se il contribuente prova l'inesistenza del reddito*, in <u>www.ecnews.it</u>, edizione del 23 marzo 2017.

Sent. n. 3804 del 14 febbraio 2017

Esibizione estratti conti

 \rightarrow

 \rightarrow

E' sufficiente l'esibizione degli estratti conto bancari da cui si evinceva che, in un momento temporale ragionevolmente ravvicinato rispetto all'acquisto dell'autovettura di grossa cilindrata, erano presenti i fondi, ricevuti dal marito

Il principio

→ Concatenazione causale degli eventi

Cass. sent. n. 5168 del 28 febbraio 2017

Pagamento mutuo da parte di terzi Non ha accolto le doglianze dell'A.F. secondo la quale, "per la dimostrazione che le spese relative alle rate di mutuo erano state effettivamente sopportate dal genitore, il contribuente avrebbe dovuto documentare l'incasso o l'accredito sul proprio conto corrente bancario della somma ricevuta in donazione ed il successivo addebito a beneficio del terzo, fornitore del bene o del servizio. Ciò in quanto, come eccepito da parte ricorrente, tale deduzione presuppone una tipizzazione delle prove contrarie a carico del contribuente, non prevista da alcuna norma di legge".

Il principio

→ Assenza di tipizzazione delle prove

Cass.sent.n.7258 del 22 marzo 2017

La prova

→ "Al fine di valutare l'idoneità della dimostrazione in parola, occorre partire dal presupposto che la legge non tipizza la prova in parola e questa dunque può essere offerta con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell'elemento preso in considerazione dal Fisco in sede di accertamento".

La regalia del promesso sposo

 \rightarrow

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che la contribuente. attraverso la produzione della documentazione bancaria. "ha dimostrato di aver proceduto agli acquisti immobiliari di causa grazie al denaro derivante da una rimessa derivante dal futuro marito; ciò sulla base di documentazione bancaria dalla quale si evinceva l'accredito a titolo di regalia (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) in quanto specificava che il motivo dell'introito era un "acquisto immobile" e la causale era costituita da "sussidi e regalie". In considerazione della

scrittura contabile, di di natura estratto detta documentazione forniva anche indicazione sulle date dei movimenti, dai quali si poteva apprezzare la sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto. Né la questione della eventuale nullità sotto il profilo civilistico della donazione fatta con forme diverse da quella previste dalla legge elide la prova del fatto storico che le somme hanno una provenienza non reddituale; peraltro, la liberalità in questione ben può essere valutata come donazione indiretta, prevista e regolata dall'art. 809 cod.civ."

Cass.sent.n.7284 del 22 marzo 2017

Prova

 \rightarrow

"Questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, '... dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti, medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, i'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore' (Cass. nn. 9539/2013, 16912/2016, 21142/2016); onere in ordine al quale vanno rispettati i criteri di cui a Cass. 8995/2014 (in senso conf. Cass. nn. 25104/2014, 6396/2015, 14885/2015)".

Cass. sent. n. 7256 del 22 marzo 2017

La prova della liberalità

 \rightarrow


 \rightarrow

La C.T.R., rilevato "che il contribuente ha fornito un valido indizio di prova documentale che la famiglia dei genitori abbia concorso in maniera sostanziale alle sue necessità di vita, che è massima di esperienza che i genitori spesso concorrono nelle spese di gestione della vita familiare dei figli", ha ritenuto che "il contribuente abbia assolto all'onere su di lui ricadente ex art. 38 d.p.r. 600/73 sia per la documentazione prodotta che per la circostanza che è altamente probabile che sia intervenuta una donazione di fatto da parte dei genitori e che pare eccessivo pretendere una prova documentale di tali singole donazioni".

Il principio

La Corte non condivide il pensiero del giudice di merito, in quanto sentenza impugnata si pone in palese contrasto con il consolidato orientamento secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell'art. 38, 6° comma, d.p.r., n. 600 del 1973, la prova delle liberalità medesime deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento" (Cass., sez. trib., 03-12-2010, n. 24597). Si è, inoltre, osservato che "a norma dell'art. 38, 6° comma, d.p.r. n. 600/1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia, la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione; la norma richiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), documentale ossia prova su circostanze una sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto

www.commercialistatelematico.com



11 aprile 2017 Gianfranco Antico